



enti pubblici e soggetti privati L. 241 art. 12.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, N. 241, secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed aiuti finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità a cui le Amministrazioni stesse devono attenersi;

Rilevata pertanto la necessità di dotarsi di apposito Regolamento per la concessione di finanziamenti economici da parte del Comune a favore di enti pubblici e soggetti privati;

Visto lo schema di Regolamento che la Giunta Comunale propone all'approvazione del Consiglio, elaborato dalla Segreteria Comunale con il concorso dei settori interessati;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

### d e l i b e r a

- 1) approvare, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il "Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati", nel testo composto di n. 7 articoli e che costituisce parte integrante della presente deliberazione; stabilire che in conformità alla norma sopracitata, l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al suddetto Regolamento dovrà risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi nello stesso previsti; dare atto che sull'argomento in oggetto sono stati espressi pareri favorevoli, per quanto di competenza, dal responsabile dell'Uff. Ragioneria dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 53 L. 142/90, non richiedendosi ulteriore parere in ordine alla regolarità tecnica.

## CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

### 1 (Attività ammesse al contributo)

Il Comune di Noventa Padovana può contribuire economicamente ad attività svolte da Enti, associazioni, comitati ed in genere da terzi, le quali svolgono attività di interesse collettivo in materia sociale, culturale, educativa, sportiva, ricreativa.

Il contributo può essere concesso per la complessiva attività del richiedente o per una singola iniziativa. Chi richiede il contributo per l'attività complessiva non può richiederlo per iniziative singole già comprese in essa.

L'attività può essere svolta affiancando analoghe iniziative del Comune per integrarle o completarle, oppure in forma totalmente autonoma, direttamente rivolta alla cittadinanza.

In ogni caso deve trattarsi di attività svolta a favore di cittadini del Comune.

### 2 (forma di partecipazione economica del Comune)

La partecipazione economica del Comune può avvenire:

- a) mediante erogazione di una somma in denaro;
- b) mediante fornitura diretta di talune prestazioni, sedi e/o servizi, riservandosi in tal caso l'Amministrazione di provvedere in economia o di scegliere le ditte fornitrici;
- c) mediante acquisto da parte del Comune di cataloghi o altro materiale di proprietà del soggetto organizzatore, da destinare ad attività di rappresentanza, biblioteche, museo, ecc.;
- d) sostenendo spese di ospitalità per relatori o eventuali personalità che intervenissero a manifestazioni.

L'entità o il tipo di contributo saranno rapportati all'interesse sociale, all'importanza dell'iniziativa o dell'attività svolta, alla tradizione, nonché al numero di soci iscritti e residenti o presumibilmente al numero dei destinatari del servizio e ad ogni altro elemento che il richiedente riterrà utile evidenziare.

### 3 (Domanda di contributo)

Il soggetto che intende ottenere un contributo ai sensi dell'art.

1 deve presentare domanda al Sindaco indicando:

- a) l'esatta denominazione del soggetto richiedente, la sua natura giuridica, la sede e il numero di codice fiscale e partita IVA se posseduta;
- b) le generalità del legale rappresentante e la carica da esso ricoperta;

- c) l'attività per la quale si chiede il contributo;
- d) il tipo e l'entità del contributo richiesto;
- e) l'ammontare complessivo delle spese previste per l'attività e delle entrate previste a qualsiasi titolo (quote di soci, biglietti d'ingresso, contributi di sponsor, ricavi vari);
- f) le copie di eventuali richieste di contributo rivolte ad altri soggetti;
- g) l'impegno a presentare, in caso di concessione del contributo, il rendiconto e la documentazione di cui all'art. 5;
- h) il certificato antimafia, o la dichiarazione sostitutiva nei casi previsti dalla legge.

Per particolari categorie di contributi gli uffici competenti possono predisporre appositi modelli da utilizzare per le domande.

A partire dall'esercizio 1991 l'Amministrazione potrà stabilire, per particolari categorie di attività annue meritevoli di contributo, termini perentori per la presentazione delle domande, dandone tempestivo avviso a mezzo di manifesti e/o in altre forme ritenute idonee.

Per l'anno 1990 è ammessa in ogni caso l'integrazione o la regolarizzazione delle domande già presentate.

#### 4 (modalità di concessione)

Il Comune concede il contributo con deliberazione della Giunta Comunale previa istruttoria degli uffici.

Il tipo e l'entità del contributo sono fissati discrezionalmente dall'organo deliberante tenendo conto dei criteri di cui all'art. 2 e dei limiti di spesa consentiti dal bilancio per i singoli settori di attività.

Per contributi in natura, (coppe, targhe, medaglie ecc.) di modesta entità, le singole concessioni possono essere fatte dal Sindaco o dall'Assessore competente.

#### 5 (rendiconto ed erogazione)

I contributi in denaro non possono essere erogati se non su apposita dichiarazione contenente un rendiconto delle entrate e delle spese, sottoscritto dal legale rappresentante del richiedente. La firma dev'essere autenticata ai sensi della legge 15/1968, salvo che si tratti di Ente pubblico.

Per iniziative singole il rendiconto deve essere corredato da fatture quietanzate (oppure analoghi documenti fiscali quali ricevute e/o scontrini) per un importo non inferiore a quello del contributo da erogare.

3  
Qualora il disavanzo risulti inferiore al contributo preventivamente deliberato, questo viene ridotto proporzionalmente alle spese sostenute.

4  
La dichiarazione deve altresì precisare il trattamento fiscale del soggetto beneficiario del contributo, al fine delle eventuali ritenute, nonché le modalità di intestazione del mandato di pagamento.

#### rt. 6 (responsabilità)

1  
Le responsabilità inerenti all'attività che godono del contributo del Comune sono esclusivamente degli enti, delle associazioni, di comitati che le organizzano, limitandosi il Comune ad offrire un concorso economico.

Non trattandosi di attività diretta del Comune, non è in tali casi applicabile la normativa in materia di servizi a domanda individuale.

#### rt. 7 (disposizione finale)

Il presente provvedimento non si applica:

- a) ai contributi individuali di assistenza sociale;
- b) ai contributi concessi dalla Regione a soggetti e per importi da essa definiti, erogati tramite il Comune;
- c) per gli interventi urgenti di solidarietà in caso di calamità;
- d) in genere in tutti i casi in cui la materia sia compiutamente disciplinata da leggi, regolamenti anche comunali, o comunque altre specifiche normative.

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N. <b>60</b>	Adunanza del <b>29.5.92</b>	Oggetto <b>REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI - INTEGRAZIONI E MODIFICHE.</b>
Codice Ente	Codice materia	Trasmessa alla Sezione Provinciale del Comitato Regionale di Controllo con elenco N. <u>422</u> in data <u>10 GIU. 1992</u> prot. N. <u>2113</u>

Adunanza stra ordinaria di I^ convocazione - Seduta pubblica

L'anno millenovecentonovantadue \_\_\_\_\_, il giorno ventinove del mese di maggio alle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

COMITA  
5565 10.6.92

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
NALESSO RENATO	X		MELATO LUIGI	X	
SCALZOTTO ZANDARIN VANDA	X		BEGGIO ELIO	X	
FAVARON ROBERTO	X				
PEDRON ELIA	X				
GARDIN GIORGIO	X				
BURO ENNIO	X				
BORINA FABIO	X				
COLLINI MARIO		X			
PASQUATO LORETTA		X			
MION RENZO	X				
KUSSTATSCHER PAOLO		X			
BRUSAMOLIN GIUSEPPE	X				
GUZZO LUIGI	X				
TISATO GIANFRANCO	X				
VEGLIO GIAMPAOLO	X				
BETTELLA CARLO		X			
WEBBER SILVANO		X			
MINCAO LORENZO	X				

CONSEGNATA COPIA ALL'UFFICIO REGIONALE E PERSONALE

REGIONALE

VERBALE

TRIBUNALE

CANTONALE

COM. ARSIZIO

REGIONALE

ANAGRAFICO STATO CIVILE

IL 10.6.92

PER RICEVUTA [Signature]

Partecipa il Segretario comunale Sig. Gelvatti Giovanni il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Nalesso rag. Renato Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. 11 dell'ordine del giorno.

(1) Originale (oppure) Copia

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il regolamento comunale con la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, approvato, in attuazione di quanto dispone l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 16.2.91 (C.R.C. 2567), divenuta esecutiva ai sensi di legge;

VISTO l'art. 22 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, la quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche, comprese quelle degli enti locali, sono tenute ad istituire, entro il 31 marzo 1992, l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci;

RILEVATO che l'albo è aggiornato annualmente e copia dello stesso è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno;

CONSIDERATO che per ciascun soggetto che figura nell'albo devono essere indicate le disposizioni di legge sulla base delle quali hanno avuto luogo le erogazioni suddette;

RITENUTO che per quanto concerne gli enti locali che hanno, come il nostro Comune, adottato il regolamento previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in mancanza del riferimento alla disposizione di legge, è richiamata nell'albo quella regolamentare in forza della quale ed in conformità al citato art. 12 della legge n. 241 la concessione è stata effettuata;

RILEVATO che gli albi istituiti secondo le norme sopra previste possono essere consultati da ogni cittadino e che l'Amministrazione comunale deve assicurarne la massima facilità di accesso e di pubblicità;

RITENUTO opportuno integrare il regolamento vigente con l'apposita norma per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 22 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in modo coerente con le norme regolamentari delle quali l'ente già si è dotato;

VISTO l'art. 32, comma secondo, lett. a), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

VISTE le proposte in tal senso avanzate dalla Giunta comunale;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il parere espresso dal responsabile del servizio competente, nei seguenti termini:

VISTO il parere espresso dal responsabile del servizio di Ragioneria comunale in merito alla regolarità contabile del presente provvedimento;

VISTO il parere espresso sotto il profilo della legittimità del presente provvedimento dal Segretario comunale;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ qualifica \_\_\_\_\_

propone l'adozione della seguente deliberazione: Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e soggetti privati - Integrazioni e modifiche.

firma \_\_\_\_\_

Il sottoscritto BEGHIN Sandro CAPO AREA responsabile del servizio TECNICO, esprime parere favorevole, ai sensi dell'art.53 della Legge 8 giugno 1990 n°142 in merito alla regolarita' tecnica della proposta di deliberazione suindicata.

Capo Area Servizio Tecnico

Il sottoscritto BRAGATO PAOLO qualifica CAPO AREA responsabile della Ragioneria, esprime parere favorevole, ai sensi dell'art.53 della Legge 8 giugno 1990 n°142 in merito alla regolarita' contabile della proposta di deliberazione suindicata.

A T T E S T A

che la copertura finanziaria dell'impegno di spesa di cui all'atto suindicato trova imputazione al cap..... Bilancio 199..... ai sensi del 5° comma art. 55 Legge 142/90

Capo Area Servizi Ragioneria

Il sottoscritto GELVATTI Giovanni, Segretario Capo Comunale esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90 in merito alla legittimita' della proposta di deliberazione suindicata.

Il Segretario Comunale



Di integrare come appresso il vigente regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati:

- L'ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA -

Art. 8

1. È istituito, entro il 31 marzo 1992, l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.
2. Con la prima istituzione dell'albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al precedente comma nell'esercizio finanziario 1991.
3. L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.
4. L'albo è istituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autenticata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, con inizio dal 1992.

Art. 9

1. L'albo è suddiviso in settori d'intervento, ordinati come appresso, secondo il vigente regolamento sopra richiamato:
  - a) assistenza e sicurezza sociale;
  - b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
  - c) sviluppo economico;
  - d) attività culturali ed educative;
  - e) tutela dei valori ambientali;
  - f) interventi straordinari;
  - g) altri benefici ed interventi.
2. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:
  - a) cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;
  - b) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
  - c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
  - d) durata, in mesi, dell'intervento;
  - e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).
3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:
  - a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
  - b) indirizzo;
  - c) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
  - d) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
  - e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

Art. 10

1. Alla prima redazione dell'albo ed agli aggiornamenti viene provveduto dall'ufficio di Segreteria comunale, base agli elenchi predisposti in conformità all'articolo precedente dai settori interessati e verificato, in base alle ritenute contabili, dall'ufficio Ragioneria.
2. L'albo è pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.
3. L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi d'informazione che verranno istituiti in conformità all'apposito regolamento.
4. Copia dell'albo è trasmessa dal Sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.